



COMUNE DI NOLE (TO)
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 09/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di aprile, il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 10/12/2020 per il triennio 2021/2023, nella persona della Signora Marina Melella, ha provveduto al rilascio di un parere in merito alla:

- Addizionale Comunale IRPEF – approvazione aliquote nuove scaglioni IRPEF 2022 – Articolo 1, comma 7, Legge 30.12.2021 n. 234.

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 5 del 01/02/2022 concernente l'Addizionale Comunale IRPEF e l'approvazione aliquote nuove scaglioni IRPEF 2022;

Premesso che:

- il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» in particolare, il comma 3, dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), testualmente recita: “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente **0,8 punti percentuali**. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
- l'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 testualmente recita:
"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente **0,8 punti percentuali**. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2
- l'art. 1, comma 11, della Legge 14.09.2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.13.08.2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, dispone che dal 2012 è disapplicata la sospensione del potere, posto in capo ai Comuni, di deliberare aumenti dell'addizionale all'IRPEF di propria competenza;

Tenuto conto:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 21.03.2007 avente ad oggetto “Approvazione di norme regolamentari per la disciplina dell’addizionale IRPEF e determinazione della relativa aliquota”, ha stabilito di applicare l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 01.07.2013 avente ad oggetto: “Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2013 – modifiche al regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F.” ha modificato l’art. 5 “aliquote”, istituendo aliquote differenziate progressive per scaglioni di reddito imponibile, così come di seguito riportato:

- da 0 a 15.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,50 %
- da 15.000,01 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 55.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,70 %
- da 55.000,01 a 75.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %
- oltre 75.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,80 %

 nonché stabiliva la soglia di esenzione per l’imposizione dell’imposta ad € 10.000,00 annui;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 82 del 30.12.2021 ha confermato per l’anno 2022 le aliquote in vigore;

Visto quanto previsto dalla Legge di Bilancio 30.12.2021 n. 234 che all’art. 1, comma 2, lettera a), che dispone, come segue, la modifica delle aliquote Irpef, fino ad oggi, vigenti:

“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”;*

Considerato che

- l’ente intende adeguare alla sopracitata disposizione normativa, la ripartizione delle aliquote relative all’addizione comunale all’IRPEF come segue:

- da 0 a 15.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,50 %
- da 15.000,01 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,70 %
- oltre 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %

soglia di esenzione per l’imposizione dell’imposta ad € 10.000,00 annui;

- l’Ente ritiene provvedere alla modifica del regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2007 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2013, prevedendo i nuovi scaglioni e relative aliquote così come disposto dal comma n. 7, art. 1 della Legge 30.12.2021 n. 234;

COMUNE DI NOCI - SERVIZIO DEL FISCALISMO E FISCIA CT 4 ES2C

Dato atto che:

- l’ente intende, pertanto, procedere alla sostituzione dell’art. 5 del regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F., con il seguente novellato articolo 5;
- che l’approvazione delle suddette aliquote garantiscono l’attendibilità delle previsioni di entrata, approvate nel bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

Esprime

Parere Favorevole alla modifica dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2007 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2013.

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

(Melella Marina)
